

Studio Legale
Avv. Pietro Siviglia
Via A. Cimino 65 - Reggio Calabria
Tel. 0965/811515 Fax. 0965/300960
avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it

TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

EX ARTT. 700 E 669-QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E RICHIESTA DI

AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI

SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

PER le Sigg.re **CANNIZZARO Valeria**, nata a Reggio Calabria il 11.02.1983, ivi residente al Viale Aldo Moro Traversa 11[^] n. 23, CF CNNVLR83B51H224A e **D'AGOSTINO Eleonora**, nata a Polistena (RC) il 27.06.1983 ivi residente in Contrada Baldassarre n. 8, CF DGSLNR83H67G791L, rappresentate e difese, per procure in calce rilasciate su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'Avv. Pietro SIVIGLIA del Foro di Reggio Calabria, CF SVGPTR72L15F112M, PEC avv.pietrosiviglia@pec.studiosiviglia.it, fax 0965/300960, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via Antonio Cimino n. 65, sono elettivamente domiciliate,

RICORRENTI

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80185250588;

MIUR AMBITO TERRITORIALE DI MODENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 800098303,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80062970373, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna presso i cui uffici, in Bologna alla Via G. Reni, 4, sono elettivamente domiciliati;

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017

AL FINE DI OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'INSERIMENTO DEI TITOLARI DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002 NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO RISERVATE AI DOCENTI ABILITATI E UTILIZZATE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SUL 50% DEI POSTI ANNUALMENTE BANDITI DAL MIUR AI SENSI DELL'ART. 399 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/1994. RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA.

PREMESSA DI FATTO

L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)"*, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

Nessun dubbio sul riconoscimento del titolo abilitante anche per i diplomi conseguiti al termine dei corsi quinquennali sperimentali: per costante orientamento del Consiglio di Stato il diploma sperimentale è equiparato a tutti gli effetti a quello conseguito al termine della frequenza del corso ordinario (cfr. sentenze n. 2172/2002; 1769/2003; 3917/2008; 7550/2009, v. anche sentenze del Tar per il Lazio 1301/2014).

Le ricorrenti sono insegnanti precarie, abilitate alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine di corsi quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale (All.ti nn. 1, 2) ed aspirano ad essere incluse, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Modena valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif.

Le ricorrenti sono attualmente inserite nella II fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto dell'infanzia e della primaria.

Ai fini della competenza territoriale, si afferma la competenza di Codesto On.le Tribunale avendo la ricorrente CANNIZZARO svolto tutte l'ultimo servizio statale in scuola ricadente nel circondario di Codesto On.le Tribunale (I.C. CARPI 3 di Carpi) e non avendo le altre ricorrenti svolto mai servizio in scuole statali con conseguente applicazione

del Foro di Modena nel cui circondario si trova l'Ambito Territoriale nelle cui graduatorie le ricorrenti tutte aspirano ad entrare.

Sull'indebita esclusione delle ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento ex D.M. 235/2014

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, illegittimamente, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare, il D.M. 235/2014 ha previsto, nonostante la giurisprudenza del Consiglio di Stato appena precedente, soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line" così come prescritto, a pena di esclusione, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "Modalità di presentazione delle domande".

Conseguentemente alle ricorrenti è stato impedito anche solo l'avvio della procedura on line.

L'illegittimità di siffatta regolamentazione ministeriale è stata acclarata da recente e qualificata giurisprudenza amministrativa.

Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16.04.2015 (All. n. 6), che - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitato a tutti gli effetti di legge - ha, altresì, statuito che "[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati [...]" con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

Dopo aver appreso che il D.M. 235/2014 è stato annullato perché illegittimo in parte qua, le odierne ricorrenti hanno immediatamente inoltrato all'ATP di Modena una diffida per ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o, quantomeno, per essere autorizzate alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.

La richiesta delle ricorrenti, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro, costringendole, dunque, a ricorrere a Codesto On.le Tribunale per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

SULLA ILLEGGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLE RICORRENTE DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA

1. Il sistema di reclutamento dei docenti

Giova, anzitutto, ai fini per cui è causa chiarire come funzioni il sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della legge 124/1999, intervenendo sull'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, disponendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili:

"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **PRIMA FASCIA**, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- **SECONDA FASCIA**, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- **TERZA FASCIA**, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla L. 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, **la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.**

2. Sulla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, così statuisce:

“Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:... c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica”.

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di “dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione”, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE".

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei

già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Le ricorrenti, tuttavia, hanno conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.

3. Sul riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale.

Il Regio Decreto n. 1054 del 06.05.1923 denominato "*Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali*" all'art. 53 - intitolato "Dell'istruzione magistrale" - prevedeva come "*L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali*".

L'art. 71, comma 6, del Regio Decreto citato, stabiliva "*L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici*".

L'art. 39 del Testo Unico approvato con Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577, come modificato dalla L. n. 239 del 30.07.1991, prevede "*Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali*".

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 statuisce che: "*Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)*".

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "*[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]*".

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, "*A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio*

dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7, il DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 - denominato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce: *"In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".*

*

Le disposizioni della legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- i **diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;**
- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa che *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale"*.

4. Sul formale riconoscimento, da parte del MIUR, della validità del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, è intervenuto il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014, pubblicato sulla G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012).

Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, *"[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]"* (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013).

*

Riassumendo, quindi, **il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:**

. **nella SCUOLA DELL'INFANZIA** (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;

. **nella SCUOLA PRIMARIA** (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Sulla richiesta avanzata dalle ricorrenti di inserimento in III fascia delle graduatorie ad esaurimento alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Secondo il massimo organo di giustizia amministrativa, infatti, **"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali"**.

Ed ancora ***"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]"***

(Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come già sopra esposto, le ricorrente hanno inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea, ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.

Sulla efficacia erga omnes della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 in parte qua.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti

che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese l'ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrente, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *“la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”*.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche all'odierna ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle ricorrente invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

In questo stesso senso, confutando avverse pronunce, si è orientato il Tribunale del Lavoro di Como che con Decreto Inaudita Altera Parte ha condannato le resistenti all'inserimento in graduatoria di diplomati magistrali ante 2002. Si veda a riguardo l'allegato provvedimento che, in breve, recepite le deduzioni ed argomentazioni di questa stessa difesa così afferma:

“Questo Giudice non ignora che una significativa parte della giurisprudenza di merito (..) è di contrario avviso argomentando, tra l’altro, per il divieto della norma primaria (art. 1 comma 605 legge 296/06) circa la possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento ad eccezione delle ipotesi ivi considerate tra le quali non rientra quella odierna.

E’ tuttavia evidente che il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e quindi illegittimamente negato al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento.”.

*** **

Sul danno subito dalle ricorrenti a causa della esclusione dalla procedura di aggiornamento delle graduatorie. Domanda subordinata di risarcimento in forma specifica.

Il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato (e comporta) l’esclusione delle ricorrenti dai piani di assunzioni in ruolo.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell’art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

Le ricorrenti, a causa dell’illegittimo comportamento del MIUR, sono state escluse dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrovano, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo (e si spera definitivo) piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si effettuerà nel mese di giugno-agosto 2015. Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall’art. 399 del D. Lgs 297/1994.

Le ricorrenti, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, sarà nuovamente escluse da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance subito dalle ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all’inserimento delle ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Modena, classi di concorso Scuola

dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

*** **

Sulla sussistenza del *periculum in mora* per l'emanazione di una misura cautelare in corso di causa.

Nelle more della decisione nel merito della controversia risulta assolutamente necessaria una misura cautelare che consenta alle ricorrente (attualmente priva di occupazione) di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, che autorizzi la stessa a presentare tale domanda in forma cartacea.

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalle ricorrente e, di conseguenza, al loro corretto posizionamento nelle graduatorie. Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni (di cui si parlerà infra) previste dal piano straordinario di assunzioni.

La ragione d'urgenza, infatti, risiede nell'imminente varo, da parte del Ministero resistente, di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato ad stabilizzare oltre 100 mila precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue, III Sezione, nella causa Mascolo altri contro Miur.

La legge ormai approvata recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in particolare, prevede che, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia entro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato:

- i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012;

- e gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente.

Il meccanismo di assunzione previsto dalla legge, invero, è molto complesso e si articola in più fasi. Più precisamente, l'art. 10, comma 4, dispone, infatti, che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, si

provvede – in deroga alla procedura per l’accesso ai ruoli di cui all’art. 399 del d.lgs. 297/1994 – con le seguenti modalità e secondo l’ordine indicato:

- 1) assunzione dei vincitori del concorso del 2012, nell’ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento;
- 2) assunzione degli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, nell’ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento;
- 3) assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale;
- 4) assunzione dei restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, a livello nazionale.

Il comma 5 dispone che i soggetti interessati esprimono l’ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore.

In poche parole ciò significa che i docenti potranno scegliere di concorrere all’assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani.

Ciò implica che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l’immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Tale chance di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l’espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc...

In questi giorni, dopo l’approvazione della legge, il MIUR ha confermato il numero totale di immissioni in ruolo (102.734 posti) nonché le date per la domanda di assunzione nella cosiddetta fase B: dal 28 luglio al 14 agosto, tramite Istanze Polis.

Chi non presenta la domanda (la domanda coinvolge tutte le classi di concorso per le quali si è in graduatoria) non potrà partecipare ad alcuna delle fasi delle immissioni in ruolo.

Ed ancora a riprova del *periculum*, il bando allegato al n. 10 prevede le date per la domanda di assunzione nella cosiddetta fase B: dal 28 luglio al 14 agosto, tramite

Istanze Polis. E' dunque assolutamente necessario che in via d'urgenza venga disposto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti al fine di partecipare alle operazioni di assunzione dalle quali sono ad oggi indebitamente quanto illegittimamente esclusi.

*

In questi giorni, dopo l'approvazione della legge, il MIUR ha confermato il numero totale di immissioni in ruolo (102.734 posti) nonché le date per la domanda di assunzione nella cosiddetta fase B: dal 28 luglio al 14 agosto, tramite Istanze Polis.

Chi non presenta la domanda (la domanda coinvolge tutte le classi di concorso per le quali si è in graduatoria) non potrà partecipare ad alcuna delle fasi delle immissioni in ruolo.

Ed è anche per tale ragione che sussiste, indubitabilmente, il *periculum in mora*.

È del tutto evidente, dunque, che **una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.**

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

In poche parole, dunque, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito *re adhuc integra*, consentendo alle ricorrente di esprimere le molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio).

Si sottolinea, inoltre, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura" (v. Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999).

*

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di stabilizzazione.

A ben vedere, è stato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alle ricorrente precisando che quest'ultime appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

E' bene ricordare, difatti, che **le c.d GAE costituiscono e costituiranno ancora un canale di assunzione privilegiato anche dopo l'entrata in vigore della Riforma c.d. della Buona Scuola. Così, in particolare, recita proprio la legge 107/2015:**

"109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità: ... c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167".

Non si deve dimenticare, in ogni caso, che l'inserimento nella **terza fascia delle graduatorie permanenti consente alle ricorrenti non solo l'immissione in ruolo ma, nella peggiore delle ipotesi, l'assegnazione di incarico annuale dal 01.09.2015 al 31.08.2016 con ogni conseguente beneficio in termini economici, monetari e di ricostruzione di carriera.**

*** **

Alla luce delle considerazioni svolte, le ricorrente, rappresentate, difese e domiciliate come in atti, chiedono all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

A. Del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Modena per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), e, in particolare, nella parte in cui:

- all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero;

- all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Modena, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrente.

*

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte, non consentendo i fatti su descritti di disporre la convocazione della controparte, o, in caso di diverso avviso previa comparizione delle parti, o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento delle ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Modena, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line",

ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda delle ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

*

NEL MERITO

ACCERTATO e DICHIARATO il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Modena, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento delle ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

Le ricorrenti evidenzia che le domande sopra formulate sono proposte, IN SUBORDINE, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

IN ESTREMO SUBORDINE, nel caso in cui le ricorrenti non potesse partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificata per effetto dell'inserimento delle ricorrente con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale - ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. Diploma magistrale CANNIZZARO;
2. Diploma magistrale D'AGOSTINO;
3. Diffida per l'inserimento in graduatoria CANNIZZARO;
4. Diffida per l'inserimento in graduatoria D'AGOSTINO;
5. D.P.R. del 25.3.2014;
6. D.M. n. 235 dell'1 aprile 2014;
7. Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
8. Graduatorie ad esaurimento definitive, III Fascia, dell'Ambito Territoriale di Modena 2014/2017, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA);
9. Graduatorie ad esaurimento definitive, III Fascia, dell'Ambito Territoriale di Modena 2014/2017, per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE);
10. Bando per l'iscrizione alla procedura nazionale del Piano straordinario di assunzioni;
11. Decreto inaudita altera parte del Tribunale del Lavoro di Como del 29.07.2015.

Reggio Calabria, li 31.07.2015

Avv. Pietro SIVIGLIA

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende le ricorrenti giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Modena per le classi concorsuali AAAA e EEEE;
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di

oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrente;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza le ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e*

dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15.

Tutto ciò premesso, si

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome dei ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *“tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017” e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'Ambito Territoriale di Modena*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato ed è dovuto il contributo unificato nella misura di legge.

Reggio Calabria, li 31.07.2015

Avv. Pietro SIVIGLIA